

TRIBUNALE DI LARINO
COLLEGIO FALLIMENTARE

DECRETO

(Art. 162 l. f.)

Il Tribunale di Larino, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

Dott. Rinaldo d'Alonzo Presidente-relatore ed estensore
Dott.ssa Veronica D'Agnone Giudice
Dott. Tiziana Di Nino Giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

In data 11.4.2017 ICIE COMBO ENERGY GROUP S.R.L. con sede in, Termoli (CB) alla c.da Rivolta del Re-Zona Industriale, P. I. 00827830704, REA nr. CB - 81996 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppina Occhionero (C.F. CCHGPP78M48E456R, p.e.c.avvgiuseppinaocchionero@pec.it) Nicola Lucarelli (C.F. LCRNCL70M28L1130, p.e.c.studiolucarelli@pec.it) giusta procura in calce del ricorso introduttivo depositava una domanda di concordato con riserva depositata ex art. 161 comma 6° l.fall.

Successivamente, in data 07.6.2017 depositava il piano e la relazione ex art. 161 comma terzo L. Fall. depositati rispettivamente in data 07.6.2017;

quindi, con decreto del 17.10.2017 il Tribunale dichiarava aperta la procedura ed il successivo 26.2.2018 il commissario giudiziale depositava la relazione di cui all'art. 172 l.fall..

Successivamente, all'udienza del 08.5.2018, fissata per l'adunanza dei creditori il Tribunale si riservava, ed il successivo 01.6.2018 il commissario giudiziale depositava la relazione illustrativa delle dichiarazioni di voto complessivamente espresse, dando conto dei creditori che, pur non avendo espresso il proprio voto in sede di adunanza, avevano ritenuto di farlo pervenire successivamente entro il termine dei venti giorni successivi, scadente il 28.5.2018.

La maggioranza prevista deve ritenersi non raggiunta in ragione delle considerazioni che seguono.

Il passivo rilevante ai fini del computo necessario alla determinazione della maggioranza necessaria per l'approvazione del piano concordatario ex art. 177 l.fall. (e dunque espunto dalla debitoria rappresentata dai creditori muniti di privilegio e che non abbiano ad esso rinunciato) è pari ad €. 4.738.404,69, sicché la maggioranza necessaria ai fini



dell'approvazione del concordato da parte del ceto creditorio (che è stato costituito in una unica classe) è pari ad €. 2.369.202,35.

Questa maggioranza non è stata raggiunta, poiché i creditori che si sono a favore del piano concordatario sono STE s.r.l. (per €. 15.094,11), PISTILLI s.n.c. (per €. 22.330,96) e BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (per €. 393.496,23), il tutto per un totale di €. 430.921,30.

Secondo la prospettazione della ICIE, a questi voti dovrebbe essere aggiunto quello espresso in data 23.5.2018 da PISTILLI Pasquale il quale dichiarandosi fideiussore del ricorrente ICIE COMBO ENERGY in relazione a crediti vantati da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, BANCA UNICREDIT S.P.A., BANCA NAZIONALE DEL LAVORO e BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, per l'importo complessivo di €. 5.738.110,00 ha espresso voto favorevole.

Il commissario giudiziale, in relazione a questa eventualità, ha espresso parere contrario, rappresentando che il fideiussore non può essere ammesso al voto, e che a tutto concedere la ammissione dovrebbe essere limitata alla porzione di credito non assistito da privilegio e previo incremento di pari ammontare del passivo il che attribuirebbe neutralità al voto espresso.

Le osservazioni del commissario giudiziale meritano di essere condivise in punto di diritto, dovendosi comunque premettere, in fatto, sebbene l'importo massimo della fideiussione sia pari ad €. 5.738.110,00 l'esposizione debitoria della ICIE sia pari ad €. 4.691.522,34.

I fideiussori, infatti, non sono legittimati ad esprimere il diritto di voto.

Ed invero, pur essendosi sostenuto in dottrina e giurisprudenza (anche da questo Tribunale) l'assunto per cui i fideiussori sarebbero legittimati ad esprimere il loro diritto di voto (ciò sostanzialmente per le ragioni esplicitate dal ricorrente nella memoria depositata il 10.9.2018) va sempre più consolidandosi la tesi per cui tale legittimazione vada esclusa.

In primo luogo, è stato affermato in giurisprudenza (App. Firenze, 8.5.2017) che difetta in capo al fideiussore, che non abbia ancora pagato, la qualità di creditore del ricorrente, anche ove gli sia stato richiesto il pagamento. Questa qualità, si è detto, non può ricavarsi dall'art. 1953 c.c. che prevede il diritto del fideiussore di ottenere dal debitore principale divenuto insolvente la liberazione dalla fideiussione, divenendo, in mancanza, suo creditore. Invero, l'azione di rilievo prevista da questa norma "*mira ad ottenere un facere da parte del debitore principale (procurare la liberazione del fideiussore o, in mancanza, prestare le garanzie necessarie per assicurare le ragioni del regresso) e non un dare (così, in motivazione, Cass. 13.6.1984, n. 3538) e non può quindi avere per contenuto la pretesa che il debitore paghi direttamente al fideiussore o gli fornisca la provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione garantita, pretesa che costituisce il presupposto della assunzione della qualità di creditori della società vantata dai*



reclamanti (ancor prima di avere provveduto all'adempimento dell'obbligazione fideiussoria). Tale conclusione, desumibile dalla corretta interpretazione dell'art. 1953 c.c., trova un riscontro testuale nella previsione dell'art. 174, ultimo comma, l.f., che attribuisce ai meri fideiussori (che non abbiano adempiuto alla garanzia prestata) solo un diritto di intervento nell'adunanza dei creditori (e non anche il diritto di partecipare alla votazione)".

Ancora, per escludere la legittimazione del fideiussore all'esercizio del diritto di voto, si è condivisibilmente detto che (App. Napoli, 11.2.2016):

sia l'art. 174 che l'art. 177 l.fall. prevedono espressamente solo un diritto di intervento del fideiussore, escludendolo dal momento deliberativo;

fino al momento del pagamento il fideiussore non diventa creditore del debitore ammesso alla procedura di concordato, tanto è vero che i fideiussori che non abbiano provveduto al pagamento non possono essere ammessi al passivo con riserva quali creditori condizionali ex art. 55, comma terzo, l.fall.;

esiste un concreto rischio di duplicazione dei voti.

In conclusione, la legittimazione dei fideiussori ad esercitare il diritto di voto va esclusa, e conseguentemente il concordato non può essere approvato.

Contestualmente deve essere dichiarato il fallimento del ricorrente poiché all'udienza del 03.10.2017 il creditore AMADA Italia s.r.l. ne ha fatto espressa richiesta.

P.Q.M.

Visto l'art. 179 l.fall., dichiara non approvata la proposta di concordato.

Dichiara il fallimento della ICIE COMBO ENERGY GROUP S.R.L. come da separata sentenza.

Larino, 25.9.2018

**Il Presidente – relatore ed estensore
Dott. Rinaldo d'Alonzo**

